

ALLEGATO " C " all'atto

Raccolta N. 2290

Repertorio N. 3073

----- STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE -----

----- "Missione Belem Calabria - ETS" -----

----- ARTICOLO 1 -----

----- DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA -----

E' costituita l'Associazione denominata "Missione Belem Calabria - ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla denominata: "Missione Belem Calabria - ETS".

L'Associazione è retta dal presente Statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme del diritto civile italiano, in particolare del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") -

L'Associazione ha sede nel Comune di Lamezia Terme (Catanzaro), in Vico I° Belvedere n.23. -----

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), seguita da comunicazione agli uffici competenti; sarà di competenza dell'Assemblea decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie. -----

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale ed anche in ambito internazionale, per tale ragione potrà istituire sedi operative anche all'estero. -----

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. -----

----- ARTICOLO 2 -----

----- FINALITA' E ATTIVITA' -----

L'Associazione, intendendo esclusivamente perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di portare aiuto morale e materiale a persone svantaggiate, con particolare attenzione ai più poveri, ai diseredati, ai bambini, agli indifesi e a tutti coloro che si trovano ai margini della società. -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad associati, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori, volontari e partecipanti, nemmeno in caso di estinzione dell'ente. -----

Per il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117: -----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni; -----

- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; -----

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali,



Renato Francesco Bagis de Jodex

Spa Elve

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della beneficenza nei confronti delle persone svantaggiate e della cooperazione allo sviluppo dei Paesi più poveri; -----

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; -----

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. -----

A titolo esemplificativo, le attività di cui al comma precedente trovano attuazione mediante: -----

- campagne e iniziative di sensibilizzazione alla responsabilità nei confronti delle esigenze di vita delle persone svantaggiate, delle comunità in difficoltà, italiane e straniere, e dei Paesi in via di sviluppo; -----

- attività e iniziative di sostegno morale e di aiuto materiale a persone svantaggiate; -----

- attività di sostegno e aiuto materiale e morale alle persone che versano in difficoltà di qualunque tipo, con particolare attenzione per gli ultimi, gli svantaggiati (dal punto di vista fisico, psichico, economico, sociale e familiare), i diseredati e i più indifesi in ogni tipo di povertà, attraverso il sostegno morale, spirituale e materiale prestato nei luoghi in cui gli svantaggiati vivono o promuovendo l'ingresso degli stessi in idonee strutture di accoglienza, al fine di offrire agli stessi quanto necessario a soddisfare le primarie esigenze di vita per tutta la fase utile al loro recupero fino al pieno reinserimento nella vita sociale; -----

- attività, iniziative e percorsi di formazione di volontari e di personale impegnato in servizi sociali e in attività di promozione umana e di cooperazione, in Italia e all'estero; -

- iniziative di sostegno a programmi e iniziative di cooperazione allo sviluppo dei Paesi più poveri; -----

- iniziative di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, inclusi progetti per l'adozione a distanza di minori, anche svolti mediante sollecitazione dell'opinione pubblica tramite i mass-media; -----

- collaborazioni con altre organizzazioni operanti in Paesi in via di sviluppo e negli ambiti della solidarietà sociale e della tutela dell'infanzia, incluse azioni di sostegno e coordinamento di iniziative promosse e autonomamente gestite da altre organizzazioni in Paesi in via di sviluppo; -----

- interlocuzione con istituzioni nazionali ed internazionali e rappresentanti dei governi e delle organizzazioni

internazionali;

- costituzione di gruppi di studio o di "forum" per lo scambio di idee ed esperienze finalizzati al miglioramento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e delle iniziative di solidarietà sociale.

Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107, l'Associazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale come sopra elencate ed utile al perseguimento del proprio scopo. - L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative disposizioni di attuazione, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali, economiche o personali, possono associarsi all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con le loro opere, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) una domanda contenente:

- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Avverso alla deliberazione di rigetto della domanda di



Pro. Elva

Donato Francesco Borgo de Gedeay

ammissione è ammesso ricorso all'Assemblea ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. ---
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo le legittime cause di scioglimento del rapporto associativo limitatamente al singolo associato. ---
La qualità di associato è inalienabile e non può essere ceduta o trasmessa ad alcun titolo, né ad altri associati, né a terzi. ---

ARTICOLO 4

CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in due categorie: ---

- associati fondatori, sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; ---

- associati ordinari, sono tutti coloro che sono stati ammessi all'Associazione in un momento successivo all'atto di costituzione della medesima, mediante delibera del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione). ---

Gli associati fondatori e gli associati ordinari godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri, previsti dalla legge e dallo statuto. ---

Nelle adunanze assembleari, anche quelle elettive degli organi, hanno diritto di voto gli associati che siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. ---

Tutti gli associati hanno diritto: ---

- di prendere visione dei bilanci dell'Associazione e di tutti gli atti e documenti utili ad informarsi adeguatamente sulle materie dell'ordine del giorno delle adunanze assembleari; ---

- di frequentare i locali dell'associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'eventuale apposito regolamento; ---

- di partecipare, se in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, e di esercitare, se maggiori di età, il diritto di voto; ---

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se in regola con i pagamenti delle quote associative; ---

Tutti gli associati hanno il dovere: ---

- di rispettare questo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione; ---

- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; ---

- di pagare le quote associative nella misura e con le modalità stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione). ---

La quota associativa è intrasmissibile, irripetibile e non soggetta a rivalutazione; il versamento della stessa non fa sorgere in capo all'associato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. ---

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, VOLONTARI E LAVORATORI

Nel perseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati che scelgono di mettere a disposizione della medesima il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Gli associati e tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale in favore dell'Associazione vengono iscritti in apposito Registro e sono coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -----

L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'Associazione. -----

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione); sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

Quando sia necessario per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi anche di lavoratori, subordinati o autonomi, e di prestazioni di lavoro dei propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs 117/2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'articolo 16 dello stesso. ---

Il trattamento economico dei lavoratori dell'Associazione è stabilito dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui al sopra citato articolo 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. -----

ARTICOLO 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per: -----

- decesso; -----
- recesso; -----
- esclusione; -----
- scioglimento dell'Associazione. -----

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. -----

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. -----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima e in nessun caso libera il receduto dall'adempimento degli obblighi assunti precedentemente al recesso. -----



Handwritten signature: Pizzonia

Handwritten signature: Renato Buomciseo Borgo de Grody

Può essere escluso dall'Associazione l'associato che: -----

- non sia in regola con il versamento della quota associativa annuale, se la morosità persiste per trenta giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione); -----
- contravvenga gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi; -----
- arrechi danni materiali; -----
- abbia dimostrato disinteresse alla vita associativa; --
- arrechi danni al buon nome dell'Associazione. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e comunicata all'interessato mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente. -----

L'interessato nel termine di 30 (trenta) giorni può far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea. In tal caso il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) dovrà convocare l'assemblea nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta dell'associato escluso. -----

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. -----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. -----

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né diritto a richiedere alcunché per le prestazioni volontariamente svolte in favore della medesima. -----

ARTICOLO 7 -----

ORGANI SOCIALI -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea degli associati; -----
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione); -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di controllo, se nominato; -----
- il Revisore Legale dei conti, se nominato. -----

Sono ammessi a ricoprire cariche sociali tutti i soci purché maggiorenni. -----

Tutte le cariche sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'associazione. -----

ARTICOLO 8 -----

ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione. -----

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, se

previsto, del bilancio sociale; essa è inoltre convocata ogni qualvolta lo richiedano una delibera del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) o almeno un decimo degli associati, con richiesta scritte e motivata. -----

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso rispetto alla sede legale, purchè in Italia. -----

La convocazione avviene mediante avviso trasmesso agli aventi diritto, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

Hanno diritto di voto tutti gli associati che, alla data dell'adunanza dell'assemblea, siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento della quota associativa; ciascuno di essi ha un solo voto. -----

L'associato ha diritto di partecipare alle adunanze anche mediante collegamento in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali che consentano di verificare l'identità di coloro che partecipano e votano; se tale modalità di partecipazione non è prevista nella convocazione, l'associato deve farne richiesta scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. -----

L'associato può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. -----

Ogni associato può rappresentare al massimo altri tre associati; si applica in quanto compatibile l'articolo 2372 del codice civile. -----

ARTICOLO 9 -----

PRESIDENZA ASSEMBLEA -----

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) o, nel caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento, sia del Presidente che del Vice presidente, la presidenza è assunta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. -----

Il Presidente nomina a sua volta tra gli associati un segretario verbalizzante. Ove prescritto dalla legge ed in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal



Per. Elk

Renato Francesco Baggio de Gedeon

Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) medesimo. -----
Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la
regolarità della costituzione di essa, accertare l'identità
e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento
dell'Assemblea stessa, accertare e proclamare i risultati
delle votazioni. -----

Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio
palese e con il metodo scelto dal Presidente. -----

----- ARTICOLO 10 -----

----- COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: -----

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
(Organo di Amministrazione) e se presenti dell'Organo di
controllo ed i soggetti incaricati della revisione legale ed
eventuali altri organi sociali; -----
- approva il bilancio e quando previsto il bilancio sociale; -
- approva le linee di indirizzo e le direttive generali per
il funzionamento, il potenziamento e l'espansione
dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo (Organo
di Controllo); -----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti; -----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ---
- delibera in via definitiva, ove adita, sull'esclusione del
socio decisa dal Consiglio Direttivo (Organo di
Amministrazione); -----
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione
dell'Associazione riservati alla sua competenza da questo
statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
(Organo di Amministrazione); -----
- deliberare sulle modificazioni di questo statuto; -----
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla
trasformazione, sulla fusione o scissione dell'associazione; -
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla
legge o dal presente Statuto. -----

----- ARTICOLO 11 -----

----- REGOLARITA' ASSEMBLEA -----

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita
con l'intervento di almeno la metà degli associati, presenti
in proprio o per delega; -----

- in seconda convocazione è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti. -----

L'assemblea, sia in prima convocazione sia in seconda
convocazione, delibera con il voto favorevole della metà più
uno dei presenti aventi diritto al voto. -----

L'elezione delle cariche sociali avviene a maggioranza
relativa. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori

non hanno diritto di voto. -----
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e di questo statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

----- ARTICOLO 12 -----

----- COMPOSIZIONE E LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

----- (Organo di Amministrazione) -----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'articolo 26 del Codice del Terzo Settore e resta in carica per tre esercizi. -----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati. -----

Possono presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo gli associati che siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa. -----

Risultano eletti al Consiglio gli associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto il medesimo numero di voti. -----

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). -----

Al conflitto d'interessi si applica l'articolo 2475 ter del codice civile. -----

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla data della loro nomina, salvo revoca o dimissioni; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non siano stati nominati dei successori. -----

I membri del Consiglio Direttivo possono essere immediatamente riconfermati, senza limite di mandati. -----

All'Assemblea compete la revoca dei membri del Consiglio Direttivo nonché la loro sostituzione qualora vengano meno nel corso del mandato; il consigliere sostituito nel corso del mandato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua elezione. -----

In occasione di ogni elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il

numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario ed eventualmente Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio Direttivo. -----

Nel Caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere. -----

L'Assemblea degli associati - o il Consiglio Direttivo quando l'Assemblea non abbia provveduto ad individuare le cariche - può eleggere un Tesoriere, cui affidare il compito di sovrintendere alla gestione ordinaria del patrimonio dell'Associazione, di provvedere agli incassi e ai pagamenti nonché di curare l'ordinata tenuta dei conti e i rapporti con le banche e gli altri istituti di credito; il Consiglio Direttivo può delegare al Tesoriere talune delle sue attribuzioni, determinando modalità e limiti di esercizio della delega. -----

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione. -----

Quando ve ne sia la necessità, il Consiglio Direttivo può istituire al proprio interno dei comitati o commissioni per supervisionare specifici progetti, iniziative o attività, delegando ad essi talune delle sue attribuzioni e determinando modalità e limiti di esercizio della delega. ----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualunque mezzo, ogniqualevolta ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. Esso, in ogni caso, è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. -----

In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. -----

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale da uno dei consiglieri incaricato dal Presidente di fungere da segretario. -----

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno o gli altri componenti ne facciano richiesta, la partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali che consentano di verificare l'identità di coloro che partecipano e votano. -----

----- ARTICOLO 13 -----

----- ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, che è tenuto ad esercitare nel rispetto

delle linee generali di indirizzo e programmatiche stabiliti dall' Assemblea. -----

Al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni: -----

- convocare l'Assemblea; -----
- eseguire le delibere dell'Assemblea; -----
- definire e curare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile delle attività del patrimonio dell' Associazione; -
- deliberare l'avvio, l'assunzione della gestione, la cessione e la cessazione di attività e di progetti da parte dell' Associazione; -----
- stipulare convenzioni, contratti e accordi con qualunque soggetto, pubblico o privato; -----
- assumere tutte le decisioni ed impartire le direttive necessarie al regolare svolgimento delle attività e alla realizzazione dei progetti; -----
- deliberare l'erogazione di ogni genere di contributo economico finalizzato al sostegno di progetti, attività, comunità e persone; -----
- ammettere ed escludere gli associati; -----
- stabilire la quota associativa annuale nonché le modalità e i termini del suo versamento; -----
- assegnare le mansioni ai volontari e sovrintendere al loro operato; -----
- assumere e licenziare lavoratori, assegnare loro le mansioni e conferire incarichi esterni di qualunque natura; -
- predisporre il bilancio di esercizio. Nei limiti previsti dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa; ----
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'Articolo 14 del Codice del Terzo settore; -----
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentare il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore; -----
- curare la tenuta dei Libri sociali; -----
- approvare i regolamenti interni sul funzionamento dell' Associazione e sulla gestione delle sue attività; -----
- provvedere a tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge; -----
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo; -----
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; -
- decidere sull'esercizio delle azioni giudiziarie a tutela dei diritti dell'Associazione e sulla costituzione in

giudizio della medesima. -----

----- ARTICOLO 14 -----

----- PRESIDENTE - VICE-PRESIDENTE -----

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. -----

Il Presidente: -----

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione); -----
- convoca e presiede l'Assemblea degli associati; -----
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; -----
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; -----
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; -----
- ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti. -----

In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio. -----

In caso di assenza o di inadempimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente dell'Associazione. -----

----- ARTICOLO 15 -----

----- ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, l'Assemblea stessa nomina un Organo di controllo, anche monocratico, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. -----

All'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. -----

Nel caso di Organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti. -----

L'Organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza. -----

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. -----

L'Organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere

immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore. -----

L'Organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; -----
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) o anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili all'Associazione; -----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -
- attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -----

L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) senza diritto di voto. - L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) notizie sull'andamento delle attività. -----

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, può essere incaricato della revisione legale l'Organo di controllo. -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117. -----

----- ARTICOLO 16 -----

----- PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da denaro, beni mobili, immobili, diritti, brevetti, marchi e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò espressamente destinati per volontà dei disponenti o con delibera del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione). -----

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da: -----

- contributi e finanziamenti concessi da persone fisiche ed enti, pubblici o privati, con sede in Italia o all'estero, anche vincolati alla realizzazione di specifici progetti; ---
- quota associativa annuale versata dagli associati; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni private; -----
- raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di

- attuazione; -----
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio; -----
 - proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e di attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 2 del presente Statuto; -----
 - rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
 - avanzi di gestione dei precedenti esercizi. -----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'Associazione nella gestione del proprio patrimonio, nella raccolta di fondi e di risorse in genere, nella destinazione e nell'erogazione di denaro, beni o servizi opera nel rigoroso rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, anche nei confronti dei terzi, di correttezza e di economicità. -----

----- ARTICOLO 17 -----

----- ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI -----

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale ed inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. -----

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro il maggior termine di centottanta giorni in caso di comprovata necessità, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo d'esercizio; tale bilancio è predisposto, a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi adottati in attuazione del medesimo. -----

Qualora la legge lo richieda o lo preveda una precedente delibera assembleare, l'Assemblea approva anche il bilancio sociale dell'Associazione, entro il termine di centoventi giorni; tale bilancio è predisposto, a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), a norma dell'art. 14, commi 1 e 39 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché delle apposite Linee guida ministeriali. -----

I bilanci d'esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicati sul sito internet dell'Associazione. -----

----- ARTICOLO 18 -----

----- LIBRI SOCIALI -----

L'Associazione deve tenere, nel rispetto delle indicazioni di legge e della prassi, i seguenti libri sociali: -----

- il Libro degli associati; -----
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico; -----
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione); -----
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo
di Controllo, qualora nominato; -----
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali
altri Organi sociali; -----
- il Registro dei volontari; -----
- qualunque altro libro o registro imposto dalla legge in
relazione alla tipologia di attività svolta. -----
Gli associati hanno diritto a prendere visione dei libri e
registri dell'Associazione, previa richiesta scritta al
Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) che deve
consentirlo entro il termine massimo di quindici giorni. ----

----- ARTICOLO 19 -----

----- SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO -----
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di
uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone
gli eventuali compensi. -----

In caso scioglimento o di estinzione per qualunque causa, il
patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, a norma
dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
Settore operanti nei medesimi settori di attività
dell'Associazione, acquisito il parere positivo dell'Ufficio
di cui all'articolo 45, comma primo, del citato D.Lgs
117/2017. -----

----- ARTICOLO 20 -----

----- DISPOSIZIONI FINALI -----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si
applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e
del Codice Civile in materia di associazione e i principi
generali dell'ordinamento giuridico. -----

Renato Francisco Borges de Godoy

Maria Elena Pizzoni

